*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 116° — Numero 93

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Martedì, 8 aprile 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI | ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni) |
| --- | --- |
| Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio. | Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio. |

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**
**I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

**Presidenza della Repubblica:** Comunicati . Pag. 2331

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1975.
**Denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso e loro attribuzione al gruppo di appartenenza per l'annata agraria 1973-74** . . . Pag. 2331

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1974.
**Sostituzione di un membro della commissione unica per le estrazioni relative all'ammortamento dei debiti redimibili e per il sorteggio dei premi sui buoni del Tesoro poliennali.** Pag. 2335

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1975.
**Integrazione del collegio dei revisori dei conti dell'« Ente autonomo manifestazioni fieristiche di Cremona ».** Pag. 2335

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1975.
**Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Perlatex S.a.s., in Milano.** Pag. 2336

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1975.
**Incameramento parziale a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Igino Mazzola S.p.a., in Genova** . . . . . . . . . . . . Pag. 2336

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero dei lavori pubblici:**

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto d'argine in comune di Piacenza . . Pag. 2337

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Castelvetro . . . . . . Pag. 2337

**Ministero della pubblica istruzione:** Esito di ricorsi. Pag. 2337

**Ministero dell'interno:**

Autorizzazione al comune di Campo nell'Elba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 2337

Autorizzazione alla provincia di Nuoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 2337

Autorizzazione al comune di S. Pietro Clarenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 2337

Autorizzazione al comune di Piedimonte Etneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 2337

Autorizzazione al comune di Pedara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 2338

Autorizzazione al comune di Nicolosi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 2338

Autorizzazione al comune di Mineo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . . Pag. 2338

Autorizzazione al comune di Licodia Eubea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 2338

Autorizzazione al comune di Gagliano Castelferrato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 2338

Autorizzazione al comune di Erbezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 2338

Autorizzazione al comune di Erli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . . Pag. 2338

Autorizzazione al comune di Cisano sul Neva ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 2338

Autorizzazione al comune di Castelvecchio di Rocca Barbena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . . . . . . . . . . . . Pag. 2338

Autorizzazione al comune di Vezzano sul Crostolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 2338

Autorizzazione al comune di Quattro Castella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 2338

Autorizzazione al comune di Ciano d'Enza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 2338

Autorizzazione al comune di Colturano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 2338

Autorizzazione al comune di Revere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 2338

Autorizzazione al comune di Carro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . Pag. 2339

Autorizzazione al comune di Mirabello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 2339

Autorizzazione al comune di Marzabotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 2339

Autorizzazione al comune di Roseto degli Abruzzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 2339

Autorizzazione al comune di Allumiere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . Pag. 2339

Autorizzazione al comune di San Paolo di Jesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 2339

Autorizzazione la comune di Castel di Lama ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 2339

Autorizzazione al comune di Monsampietro Morico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 2339

Autorizzazione al comune di Candida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 2339

Autorizzazione al comune di Domicella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . Pag. 2339

Autorizzazione al comune di San Michele di Serino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 2339

Autorizzazione al comune di Ceppaloni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 2339

Autorizzazione al comune di Vitulano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . Pag. 2339

Autorizzazione al comune di Campo nell'Elba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 2339

Autorizzazione al comune di Qualiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . Pag. 2340

Autorizzazione al comune di Polla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 2340

Autorizzazione al comune di Sutri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . Pag. 2340

Autorizzazione al comune di Vignanello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 2340

Autorizzazione al comune di Torre Santa Susanna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 2340

Autorizzazione al comune di Polia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 2340

Autorizzazione al comune di Terranova da Sibari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 2340

Autorizzazione al comune di Castel San Vincenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 2340

Autorizzazione al comune di Pescolanciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 Pag. 2340

Autorizzazione al comune di Molina Aterno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . Pag. 2340

Autorizzazione al comune di Ortucchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 2340

Autorizzazione al comune di Secinaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 2340

Autorizzazione al comune di Villetta Barrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 2340

Autorizzazione al comune di Fragagnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 2340

Autorizzazione al comune di Morro d'Oro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 2341

Autorizzazione al comune di Mergo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 2341

Autorizzazione al comune di Amandola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 2341

Autorizzazione al comune di Atripalda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 2341

Autorizzazione al comune di Paupisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 2341

Autorizzazione al comune di Quarto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 2341

Autorizzazione al comune di Sestu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 2341

Autorizzazione al comune di Bernalda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 2341

Autorizzazione al comune di Bastia Umbra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 2341

Autorizzazione al comune di Monte Sant'Angelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 2341

Autorizzazione al comune di Fivizzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 2341

Autorizzazione al comune di Marsciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 2341

Autorizzazione al comune di Saviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 2341

Autorizzazione al comune di Pontassieve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 2341

Autorizzazione al comune di San Ferdinando di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 2342

Autorizzazione al comune di Giovinazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 2342

Autorizzazione al comune di Cetraro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . . Pag. 2342

Autorizzazione al comune di Montalbano Jonico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 2342

**Ministero del tesoro:** Media dei cambi e dei titoli Pag. 2342

## CONCORSI ED ESAMI

**Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:** Concorso pubblico, per esame, a undici posti di operatore tecnico di posta pneumatica in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XVII) . . . . . . . . . . Pag. 2343

**Ministero dell'interno:** Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Viterbo . . . . . . . . . . Pag. 2348

**Ministero della pubblica istruzione:** Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami e per titoli, a ventisei posti di ispettore scolastico. Pag. 2349

**Provincia di Bolzano:** Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bolzano . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 2349

REGIONI

**Regione Piemonte:**

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 1975, n. **9.**

**Disposizioni per l'elaborazione dei piani pluriennali di sviluppo economico-sociale delle comunità montane.** Pag. 2350

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 1975, n. **10.**

**Restituzione della denominazione del comune di Roreto Chisone in Roure** . . . . . . . . . . . Pag. 2350

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 1975, n. **11.**

**Convalida del decreto del presidente della giunta regionale 30 ottobre 1974, n. 4204, relativo a prelievo di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste** . . . . Pag. 2351

**Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano:**

LEGGE PROVINCIALE 11 gennaio 1975, n. **2.**

**Provvedimenti urgenti per la zootecnia** . . . Pag. 2351

LEGGE PROVINCIALE 11 gennaio 1975, n. **3.**

**Rifinanziamento della legge provinciale 15 settembre 1973, n. 53: « Comunità montane »** . . . . . . . . . . Pag. 2352

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 93 DELL'8 APRILE 1975:

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1975.

**Approvazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.**

**(1947)**

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1975.

**Disposizioni concernenti l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.**

**(1948)**

# PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

## COMUNICATI

Mercoledì 26 febbraio 1975, alle ore 11,40, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Mohamed Alì Foum il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore della Tanzania a Roma.

**(1861)**

Mercoledì 12 marzo 1975, alle ore 12, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Taneli Kaleva Kekkonen, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore di Finlandia a Roma.

**(2427)**

Mercoledì 12 marzo 1975, alle ore 12,20, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. François Puaux, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore di Francia a Roma.

**(2428)**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1975.

**Denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso e loro attribuzione al gruppo di appartenenza per l'annata agraria 1973-74.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 della legge 18 marzo 1958, n. 325, concernente la disciplina del commercio interno del riso, e l'art. 1 della legge 5 giugno 1962, n. 586, recante modificazioni alla predetta legge;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

La denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso, la loro ripartizione in gruppi e le caratteristiche di ciascuna varietà, con l'indicazione delle tolleranze consentite e dei relativi limiti, sono determinate, per gli effetti della legge 18 marzo 1958, n. 325, modificata dalla legge 5 giugno 1962, n. 586, e per l'annata agraria 1973-74, con le tabelle annesse al presente decreto e firmate dai Ministri proponenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1975

LEONE

MARCORA — DONAT-CATTIN

*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1975*
*Registro n. 4 Agricoltura, foglio n. 282*

(Annata agraria 1973-74)

DENOMINAZIONI DELLE VARIETA' DI RISONE E DELLE CORRISPONDENTI VARIETA' DI RISO E LORO ATTRIBUZIONE AL GRUPPO DI APPARTENENZA.

*RISO ITALIANO*

| RISONE | RISO |
|---|---|
| *Gruppo comune o originario*: | *Gruppo comune o originario* (1): |
| Balilla<br>Ticinese (Liso)<br>Balilla grana grossa o Balilla G.G. | Balilla o Ticinese (Liso)<br>Balilla grana grossa o Balilla G.G. |
| *Gruppo semifino*: | *Gruppo semifino* (1): |
| Rosa Marchetti<br>Navile<br>Vitro<br>Lieto (2)<br>Sesilla (2)<br>Stirpe 136 (2) | Rosa Marchetti o R.M. o Navile o Vitro o Lieto (2) o Sesilla (2) o Stirpe 136 (2) |
| Padano (Bahia)<br>Maratelli<br>Monticelli<br>Romeo<br>Italico Roncarolo | Padano (Bahia) o Maratelli o Monticelli o Romeo o Italico |
| Precoce Rossi o G. Rossi (2) | Precoce Rossi o G. Rossi (2) |
| Vialone nano | Vialone nano |

| RISONE | RISO |
|---|---|
| *Gruppo fino*: | *Gruppo fino* (1): |
| Ribe (Euribe)<br>Ringo<br>Romanico<br>Ribello<br>Rocca<br>Europa | Ribe (Euribe) o R.B. o Ringo o Romanico o Ribello o Rocca o Europa |
| Baldo<br>Rizzotto<br>S. Andrea | Baldo o Rizzotto o S. Andrea |
| Vialone (2) | Vialone (2) |
| *Gruppo superfino*: | *Gruppo superfino* (1): |
| Arborio<br>Redi<br>Volano | Arborio o Redi o Volano |
| Roma<br>Razza 77 o R. 77 | Roma o Razza 77 o R. 77 |
| Carnaroli | Carnaroli |
| Italpatna<br>Silla | Italpatna o Silla |

*RISO ESTERO*

| RISONE | RISO |
|---|---|
| *Gruppo comune o originario*: | *Gruppo comune o originario*: |
| Yabani | Yabani |
| Sabini | Sabini |
| Cody | Cody |
| Colusa 1600 | Colusa 1600 |
| Caloro | Caloro |
| Chacarero | Chacarero |
| Yamani | Yamani |
| *Gruppo semifino*: | *Gruppo semifino*: |
| Arkrose | Arkrose |
| Bluerose | Bluerose |
| Magnolia | Magnolia |
| Nato | Nato |
| Zenith | Zenith |
| Gulfrose | Gulfrose |
| 501 | 501 |
| Cesariot | Cesariot |
| *Gruppo fino*: | *Gruppo fino*: |
| Blue Bonnet | Blue Bonnet |
| Toro | Toro |
| Nira | Nira |
| Century Patna | Century Patna |
| Rexoro | Rexoro |
| Patna Grain | Patna Grain |
| Belle Patna | Belle Patna |
| Siam Patna | Siam Patna |
| Vary Lava | Vary Lava |
| Perola | Perola |
| Agulha | Agulha |
| Alicombo | Alicombo |
| Macalioca | Macalioca |
| Baroe - Brand | Baroe - Brand |
| Arlesienne | Arlesienne |
| Inra 68/2 o Delta | Inra 68/2 o Delta |
| Lungo Surinam | Lungo Surinam |

(1) Resta fermo il divieto previsto dall'art. 4 della legge 18 marzo 1958, n. 325, modificato dall'art. 2 della legge 5 giugno 1962, n. 586, di miscelare risi di varietà diverse anche se appartenenti allo stesso gruppo.

(2) Varietà di risone e riso che non saranno più classificate nella prossima « Tabella » relativa alla produzione dell'annata agraria 1974-75.

## *RISO ITALIANO*

Per ogni varietà sono fissati: nome, lunghezza, forma, grossezza, perla, striscia, dente, testa, sezione.

### CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO COMUNE O ORIGINARIO

*Balilla*:
Corta - tonda - piccola - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente normale - testa tozza - sezione tondeggiante.

*Ticinese (Liso)*:
Corta - tonda - piccola - perla centro laterale - striscia breve - dente normale - testa normale - sezione tondeggiante.

*Balilla grana grossa o Balilla G.G.*:
Semilunga - semitonda - media - perla laterale poco estesa - striscia allungata - dente normale - testa oblunga - sezione tondeggiante.

### CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO SEMIFINO

*Rosa Marchetti*:
Semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

*Navile*:
Semilunga - semitonda - media - perla centrale poco estesa - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione schiacciata.

*Vitro*:
Semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

*Lieto*:
Semilunga - semiaffusolata - media - perla poco estesa - striscia breve - dente regolare - testa normale - sezione schiacciata.

*Sesilla*:
Media - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente normale - testa regolare - sezione tondeggiante.

*Stirpe* 136:
Semilunga - semiaffusolata - media - perla centrale poco estesa o assente - striscia breve - dente sfuggente - testa normale - sezione tondeggiante.

*Padano (Bahia)*:
Semilunga - semitonda - media - perla centro laterale poco estesa - striscia allungata - dente sfuggente - testa normale - sezione tondeggiante.

*Maratelli*:
Semilunga - tonda - media - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente pronunciato - testa asimmetrica - sezione tondeggiante.

*Monticelli*:
Semilunga - semiaffusolata - media - perla centro laterale - striscia assente - dente normale - testa normale - sezione schiacciata.

*Romeo*:
Semilunga - tonda - media - perla laterale poco estesa - striscia allungata - dente normale - testa normale - sezione tondeggiante.

*Italico*:
Semilunga - semitonda - media - perla centrale - striscia assente - dente normale - testa normale - sezione tondeggiante.

*Precoce Rossi o G. Rossi*:
Semilunga - tonda - media - perla laterale poco estesa - striscia assente - dente normale - testa normale - sezione tondeggiante.

*Vialone nano*:
Semilunga - tonda - media - perla centrale estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa tozza - sezione tondeggiante.

### CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO FINO

*Ribe (Euribe)*:
Lunga - affusolata - media - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

*Ringo*:
Lunga - affusolata - media - perla centrale poco estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

*Romanico*:
Molto lunga - affusolata - grossa - perla centrale piccola - striscia assente - dente pronunciato - testa regolare - sezione tondeggiante.

*Ribello*:
Lunga - affusolata - media - perla centro laterale - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

*Rocca*:
Lunga - affusolata - media - perla centrale - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

*Europa*:
Lunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

*Baldo*:
Lunga - semiaffusolata - grossa - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

*Rizzotto*:
Lunga - semiaffusolata - grossa - perla laterale poco estesa - striscia allungata - dente sfuggente - testa regolare - sezione tondeggiante.

*S. Andrea*:
Lunga - semiaffusolata - grossa - perla laterale poco estesa - striscia allungata - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

*Vialone*:
Semilunga - tonda - media - perla centrale estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa normale - sezione schiacciata.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO SUPERFINO

*Arborio*:
Molto lunga - semitonda - molto grossa - perla centrale estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

*Redi*:
Lunga - semitonda - grossa - perla centrale estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa tondeggiante - sezione schiacciata.

*Volano*:
Molto lunga - semitonda - molto grossa - perla centrale estesa - striscia breve - dente pronunciato - testa regolare - sezione tondeggiante.

*Roma*:
Lunga - semiaffusolata - grossa - perla centro laterale poco estesa - striscia allungata - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

*Razza 77 o R. 77*:
Lunga - semiaffusolata - grossa - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente normale - testa oblunga - sezione schiacciata.

*Carnaroli*:
Molto lunga - semiaffusolata - molto grossa - perla estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tondeggiante.

*Italpatna*:
Lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

*Silla*:
Lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

## *RISO ESTERO*

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO COMUNE O ORIGINARIO

*Yabani*:
Corta - tonda - piccola - perla laterale poco estesa o assente - striscia breve o assente - dente sfuggente - testa regolare - sezione tonda.

*Sabini*:
Corta - tonda - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa regolare - sezione tonda.

*Cody*:
Corta - tonda - piccola - perla assente - striscia breve - dente sfuggente - testa regolare - sezione tonda.

*Colusa* 1600:
Corta - tonda - piccola - perla laterale poco estesa - striscia assente - dente normale - testa normale - sezione tonda.

*Caloro*:
Corta - tonda - piccola - perla laterale poco estesa - striscia allungata - dente normale - testa normale - sezione tonda.

*Chacarero*:
Corta - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione elittica.

*Yamani*:
Corta - tonda - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa regolare - sezione tonda.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO SEMIFINO

*Arkrose*:
Semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione elittica.

*Bluerose*:
Semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione elittica.

*Magnolia*:
Semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione elittica.

*Nato*:
Semilunga - semiaffusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione elittica.

*Zenith*:
Semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione elittica.

*Gulfrose*:
Semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione elittica.

*501*:
Semilunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

*Cesariot*:
Semilunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione tondeggiante.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO FINO

*Blue Bonnet*:
Lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione tonda.

*Toro*:
Lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tonda.

*Nira*:
Molto lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione tonda.

*Century Patna*:
Lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

*Rexoro*:
Lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione tonda.

*Patna Grain*:
Molto lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

*Belle Patna*:
Lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

*Siam Patna*:
Lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

*Vary Lava*:
Molto lunga - affusolata - grossa - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

*Perola*:
Lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

*Agulha*:
Lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

*Alicombo*:
Molto lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione ellittica.

*Macalioca*:
Molto lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

*Baroe - Brand*:
Lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione ellittica.

*Arlesienne*:
Lunga - semiaffusolata - grossa - perla assente - striscia assente - dente normale - testa regolare - sezione tondeggiante.

*Inra 68/2 o Delta*:
Lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa regolare - sezione tondeggiante.

*Lungo Surinam*:
Molto lunga - molto affusolata - media - perla assente striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

TOLLERANZE CONSENTITE PER LE VARIETA' DI RISO

*Gruppo comune o originario*:

| | | |
|---|---|---|
| Grani spuntati | 5,00 % | |
| Grani striati rossi | 3,00 % | |
| Disformità naturali e impurità varietali | 17,00 % | Massimo di impurità varietali 5 % sulla varietà dichiarata; ove non dichiarata, l'impurità varietale si riferisce a presenza di risi appartenenti a varietà di gruppo superiore o non classificate. |
| Grani gessati | 3,00 % | |
| Grani vaiolati | 1,00 % | |
| Grani macchiati | 0,50 % | |
| Grani ambrati | 0,125 % | |
| Grani gialli | 0,05 % | |
| Rotture | 5,00 % | |

*Gruppi semifino, fino e superfino*:

| | | |
|---|---|---|
| Grani spuntati | 5,00 % | |
| Grani striati rossi | 3,00 % | |
| Disformità naturali e impurità varietali | 17,00 % | Massimo di impurità varietali 5 % |
| Grani gessati | 3,00 % | |
| Grani vaiolati | 1,00 % | |
| Grani macchiati | 0,50 % | |
| Grani ambrati | 0,125 % | |
| Grani gialli | 0,05 % | |
| Rotture | 5,00 % | |

Limitatamente alla varietà « Vialone Nano » la tolleranza di impurità varietali può superare il 5 %, purché l'eccedenza sia rappresentata esclusivamente da riso della varietà « Vialone ».

E' ammessa una tolleranza di grani ambrati fino ad un massimo dello 0,20 %, purché in assenza di grani gialli.

Per tutte le varietà sono consentite le seguenti tolleranze di corpi estranei:

*a*) sostanze minerali o vegetali, non commestibili, a condizione che esse non siano tossiche: 0,01 %;

*b*) presenza di semi, parte di semi e loro derivati commestibili, fino allo 0,10 %.

Nelle varietà vendute come « sottotipo » le tolleranze dei corpi estranei di cui al precedente punto *b*) sono consentite fino allo 0,40 %.

NOTE GENERALI

1. — I risi aventi una percentuale di grani striati rossi superiore al 3 % debbono essere venduti come risi « Ostigliati », senza che tale fatto li faccia ricadere fra i risi « sottotipo ». La dichiarazione di riso « Ostigliato » deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie e con le stesse dimensioni.

2. — Per « destrinoso » si intende quel riso, derivato da particolari varietà, che per caratteristiche ereditarie, presenta il granello di colore bianco-latte, opaco e non farinoso. La dichiarazione di riso « destrinoso » deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie, e con le stesse dimensioni.

3. — Nei risi « sottotipo » è consentita una tolleranza di due punti sulla percentuale di rottura, quando dichiarata.

4. — Le varietà di risone e dei corrispondenti risi non classificati nella presente « Tabella » possono essere vendute unicamente quali appartenenti al gruppo « comune o originario ».

5. — Risetti: sono le granelle disformi, anche se spuntate, e le granelle gessate o comunque difettate con rottura massima del 10 %. Tale prodotto deve essere venduto senza riferimento al nome di riso o a varietà dello stesso.

6. — I risi del gruppo « comune o originario » debbono ritenersi omogenei alla cottura.

7. — La classificazione dei risi in gruppi è effettuata per equivalenze delle varietà tra loro; mentre, all'interno del gruppo, i raggruppamenti sono effettuati per similitudine delle varietà tra loro.

DEFINIZIONE DEI DIFETTI

A) *Grani spuntati*: grani ai quali è stato tolto tutto il dente.

B) *Grani striati rossi*: grani che presentano, secondo diverse intensità e tonalità, delle striature longitudinali di colore rosso, dovute a residui del pericarpo.

C) *Grani che presentano delle disformità naturali*: sono considerate disformità naturali le disformità, di origine ereditarie o meno, rispetto alle caratteristiche morfologiche tipiche della varietà.

D) *Impurità varietali*: per impurità varietale è da intendersi la presenza di grani appartenenti ad altre varietà. La grana striata rossa di altro gruppo è considerata impurità varietale.

E) *Grani gessati*: per i risi di produzione estera sono gessati i grani di cui almeno i tre quarti della superficie presentano un aspetto opaco e farinoso. Per i risi di produzione italiana sono gessate le granelle che si presentano opache e farinose: oltre il 40 % della loro superficie per le varietà a perla assente: oltre il 70 % della loro superficie per le varietà a perla poco estesa: oltre il 90 % della loro superficie per le varietà a perla estesa.

F) *Grani vaiolati*: grani aventi un piccolo cerchio ben delimitato di colore scuro e di forma più o meno regolare. Sono inoltre considerati grani vaiolati i grani che presentano delle striature nere leggere e superficiali. Le striature e le macchie non debbono presentare un alone giallo o scuro.

G) *Grani macchiati*: grani che hanno subito, in un punto ristretto della superficie, una evidente alterazione del colore naturale. Le macchie possono essere di diversi colori (nerastro, rossastro, brune, ecc.). Sono inoltre considerate come macchie le striature nere profondo. Se le macchie hanno una intensità di colorazione (nere, rosa, bruno-rossastro) immediatamente visibili ed una ampiezza pari o superiore alla metà dei grani, questi ultimi devono essere considerati alla stregua di grani gialli.

H) *Grani ambrati*: i grani ambrati sono grani che hanno subito, per cause diverse dalla precottura, una alterazione uniforme, leggera e generale, del loro colore. Tale alterazione cambia il colore dei grani in un colore paglierino chiaro.

I) *Grani gialli*: i grani gialli sono i grani che hanno subito, per cause diverse dalla precottura, una modifica totale o parziale del colore naturale, prendendo diverse colorazioni dal giallo limone al giallo arancio. Vengono calcolate alla stregua del giallo le macchie di colore intenso che superano la metà della superficie della granella.

L) *Grani rotti o rotture*: grani a cui è stata tolta una parte del volume superiore al dente.

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
MARCORA

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DONAT-CATTIN

(2671)

---

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1974.

**Sostituzione di un membro della commissione unica per le estrazioni relative all'ammortamento dei debiti redimibili e per il sorteggio dei premi sui buoni del Tesoro poliennali.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, con il quale venne istituita una commissione unica per le estrazioni relative all'ammortamento dei debiti redimibili e per il sorteggio dei premi sui buoni del Tesoro poliennali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo successivo, registro n. 9 Tesoro, foglio n. 204, con il quale, a norma dell'art. 1 del citato decreto luogotenenziale, vennero nominati, su designazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello dell'industria e del commercio, i membri estranei alla Amministrazione del debito pubblico, per rappresentare, nella detta commissione, le casse di risparmio, le aziende di credito e la categoria degli agenti di cambio;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Felice Vallone, deceduto, già rappresentante, in seno alla suddetta commissione, degli agenti di cambio;

Vista la nota n. RS/CA/3/12754, in data 3 maggio 1974, con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale previo concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ha comunicato che nulla osta a che, in rappresentanza degli agenti di cambio siano chiamati a far parte della predetta commissione, l'avv. Carlo Curatolo, quale membro effettivo e il dottor Leonardo Rosa, quale membro supplente;

Decreta:

L'avv. Carlo Curatolo è nominato membro effettivo, in rappresentanza degli agenti di cambio, della commissione per le estrazioni relative all'ammortamento dei debiti redimibili e per il sorteggio dei premi sui buoni del Tesoro poliennali istituita con il decreto-luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, in sostituzione del dott. Felice Vallone, deceduto;

In caso di assenza o impedimento dell'avv. Carlo Curatolo, gli agenti di cambio saranno rappresentati, nella predetta commissione, dal dott. Leonardo Rosa.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 maggio 1974

*Il Ministro*: COLOMBO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 10 *febbraio* 1975
*Registro n.* 5 *Tesoro, foglio n.* 346

(2684)

---

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1975.

**Integrazione del collegio dei revisori dei conti dell'« Ente autonomo manifestazioni fieristiche di Cremona ».**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 settembre 1965, n. 1650, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'« Ente autonomo manifestazioni fieristiche di Cremona », con sede in Cremona, e ne è stato approvato lo statuto, 9 gennaio 1968, n 212 e 14 giugno 1974, n. 507, che hanno modificato lo statuto stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e di mercati;

Considerato che l'ente sopraindicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche internazionali;

Visto il proprio decreto 15 luglio 1974 riguardante la nomina, per tre anni, del collegio dei revisori dei conti dell'ente;

Ritenuta la necessità di procedere all'integrazione del suddetto collegio dei revisori dei conti con il rappresentante della regione Lombardia in conformità allo art. 12 dello statuto dell'ente, come modificato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1974, n. 507;

Vista la delibera n. 10434 in data 19 novembre 1974 della giunta regionale della Lombardia con la quale il dott. Alessandro Riberzani è stato designato quale rappresentante della regione in seno al collegio dei revisori sopraindicato;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti dell'« Ente autonomo manifestazioni fieristiche di Cremona », con sede in Cremona, nominato con decreto ministeriale 15 luglio 1974 è integrato con il dott. Alessandro Riberzani, in rappresentanza della regione Lombardia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1975

*Il Ministro*: DONAT-CATTIN

(2682)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1975.

**Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Perlatex S.a.s., in Milano.**

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni in materia valutaria e di commercio estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 26 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 10 novembre 1967, con il quale è stata fissata la misura della cauzione o della sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Uffciale* n. 77 del 22 marzo 1974, con il quale l'entità dell'anzidetta cauzione o fidejussione è stata fissata nella medesima misura stabilita dal citato decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Considerato che la ditta Perlatex S.a.s., con sede in Milano, corso Genova n. 19, ha chiesto di effettuare il pagamento anticipato per l'acquisto di una partita di fazzoletti di origine e provenienza Repubblica Popolare Cinese per complessive Lit. 13.654.825 di cui al mod. *B*-Import n. 3.493.845 rilasciato in data 19 giugno 1973 dalla Banca mutua popolare agricola di Lodi, filiale di Milano;

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale 26 ottobre summenzionati;

Considerato che l'importazione definitiva della merce è stata effettuata oltre il termine prescritto;

Tenuto conto altresì che tale inadempienza è stata accertata dall'Ufficio italiano dei cambi, Servizio ispettorato;

Vista la lettera del 19 agosto 1974 che la ditta medesima ha trasmesso alla Banca mutua popolare agricola di Lodi nonchè l'istanza della stessa Banca, in data 10 settembre 1974;

Ritenuto che le giustificazioni, addotte nella documentazione anzidetta, non possono essere considerate idonee ad escludere ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126 del 1952, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima e tenuto conto del conforme parere espresso dall'U.I.C. con nota n. 999176 del 4 ottobre;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata dalla ditta Perlatex S.a.s. di Milano, mediante fidejussione della Banca mutua popolare agricola di Lodi, filiale di Milano, nella misura del 5% dell'importo di Lit. 13.654.825, di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1975

*Il Ministro*: DE MITA

(2711)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1975.

**Incameramento parziale a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Igino Mazzola S.p.a., in Genova.**

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni in materia valutaria e di commercio estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 26 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 10 novembre 1967, con il quale è stata fissata la misura della cauzione o della sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 22 marzo 1974, con il quale l'entità della anzidetta cauzione o fidejussione è stata fissata nella medesima misura stabilita dal citato decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Considerato che la ditta Igino Mazzola S.p.a. di Genova ha chiesto di effettuare il pagamento anticipato per l'importazione di tonn. 300 di tonno congelato di origine Francia e provenienza Antille, di cui al modello *B*-Import n. 2310989 del 5 giugno 1973 per FF. 1.140.000 e n. 2311177 del 3 luglio 1973 per FF. 60.821,60, rilasciati dalla Banca nazionale del lavoro, sede di Genova;

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi ai sensi della legge e del decreto ministeriale 26 ottobre 1967 summenzionati;

Considerato che la ditta, avendo provveduto in più fasi all'importazione della merce, ha effettuato lo sdoganamento delle partite a saldo — per gli importi di FF. 171.680 a valere sul mod. *B*-Import n. 2310989 e FF. 60.821,60 a valere sul mod. *B*-Import n. 2311177 — oltre il termine prescritto;

Viste le giustificazioni addotte dalla ditta con istanza del 9 settembre 1974;

Ritenuto che tali giustificazioni non possono, neppure sotto la prospettazione fattane dall'interessata, essere considerate idonee ad escludere, ai sensi della citata legge n. 1126 del 1952, la imputabilità alla ditta del ritardo nel completamento dell'operazione;

Tenuto conto che la ditta, pur sapendo che l'operazione non avrebbe potuto essere perfezionata entro il termine prescritto, non ha provveduto a chiedere, ai sensi delle vigenti disposizioni, la proroga di validità dell'impegno assunto;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata dalla ditta Igino Mazzola S.p.a. di Genova, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro, sede di Genova, nella misura del 5% dell'importo di FF. 232.501,60 di cui ai modelli *B*-Import sopraindicati.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1975

*Il Ministro*: DE MITA

(2763)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto d'argine in comune di Piacenza

Con decreto 20 novembre 1974, n. 1086, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto d'argine declassato del Cavo Riello in comune di Piacenza, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 17 mappale 20/parte della superficie di mq. 1.560 ed indicato nella planimetria rilasciata il 15 marzo 1974, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Piacenza; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

**(2626)**

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Castelvetro

Con decreto 28 ottobre 1974, n. 216, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno estromesso dall'alveo del fiume Po in comune di Castelvetro (Piacenza) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 3, mappali 216 e 218, della superficie di mq. 82.807 ed indicato nella planimetria rilasciata il 4 luglio 1973 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Piacenza; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

**(2624)**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1975, registro n. 4 Istruzione, foglio n. 139, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario prodotto dal sig. Sergio Fabris avverso l'esclusione dagli esami di abilitazione all'insegnamento nella scuola media, indetto con ordinanza ministeriale 23 dicembre 1967.

**(2086)**

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1974, registro n. 83 Istruzione, foglio n. 250, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dalla dott.ssa Maria Teresa Di Silvestro avverso l'esclusione dagli esami di abilitazione all'insegnamento nella scuola media, indetti, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, con decreto ministeriale 23 dicembre 1967.

**(2087)**

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1974, registro n. 83 Istruzione, foglio n. 251, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal sig. Giuseppe Finocchiaro avverso la esclusione dagli esami di abilitazione all'insegnamento nella scuola media, indetti, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, con decreto ministeriale 23 dicembre 1967.

**(2088)**

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1974, registro n. 83 Istruzione, foglio n. 254, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal sig. Enrico Sebastiani avverso l'esclusione dagli esami di abilitazione all'insegnamento nella scuola media, indetti, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, con decreto ministeriale 23 dicembre 1967.

**(2089)**

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1974, registro n. 83 Istruzione, foglio n. 252, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dalla dott.ssa Giuliana Pagnini in Balestri avverso l'esclusione dagli esami di abilitazione all'insegnamento nella scuola media, indetti, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, con decreto ministeriale 23 dicembre 1967.

**(2091)**

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1974, registro n. 83 Istruzione, foglio n. 255, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal sig. Raffaele Vivaqua avverso l'esclusione dagli esami di abilitazione all'insegnamento nella scuola media, indetti, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, con decreto ministeriale 23 dicembre 1967.

**(2092)**

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1974, registro n. 83 Istruzione, foglio n. 253, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal sig. Giovanni Santon avverso l'esclusione dagli esami di abilitazione all'insegnamento nella scuola media, indetti, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, con decreto ministeriale 23 dicembre 1967.

**(2093)**

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Autorizzazione al comune di Campo nell'Elba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1975, il comune di Campo nell'Elba (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.520.455, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2057/M)**

### Autorizzazione alla provincia di Nuoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 24 marzo 1975, la provincia di Nuoro viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.572.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2054/M)**

### Autorizzazione al comune di S. Pietro Clarenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1975, il comune di S. Pietro Clarenza (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2034/M)**

### Autorizzazione al comune di Piedimonte Etneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1975, il comune di Piedimonte Etneo (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2035/M)**

**Autorizzazione al comune di Pedara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1975, il comune di Pedara (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2036/M)**

**Autorizzazione al comune di Nicolosi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1975, il comune di Nicolosi (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.490.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2037/M)**

**Autorizzazione al comune di Mineo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1975, il comune di Mineo (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 205.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2038/M)**

**Autorizzazione al comune di Licodia Eubea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1975, il comune di Licodia Eubea (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2039/M)**

**Autorizzazione al comune di Gagliano Castelferrato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1975, il comune di Gagliano Castelferrato (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2040/M)**

**Autorizzazione al comune di Erbezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1975, il comune di Erbezzo (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.213.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2042/M)**

**Autorizzazione al comune di Erli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1975, il comune di Erli (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.604.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

**(2043/M)**

**Autorizzazione al comune di Cisano sul Neva ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1975, il comune di Cisano sul Neva (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2044/M)**

**Autorizzazione al comune di Castelvecchio di Rocca Barbena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1975, il comune di Castelvecchio di Rocca Barbena (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.772.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2045/M)**

**Autorizzazione al comune di Vezzano sul Crostolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1975, il comune di Vezzano sul Crostolo (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.487.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2046/M)**

**Autorizzazione al comune di Quattro Castella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1975, il comune di Quattro Castella (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.162.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2047/M)**

**Autorizzazione al comune di Ciano d'Enza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1975, il comune di Ciano d'Enza (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 144.767.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2048/M)**

**Autorizzazione al comune di Colturano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1975, il comune di Colturano (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2049/M)**

**Autorizzazione al comune di Revere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1975, il comune di Revere (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.691.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2050/M)**

**Autorizzazione al comune di Carro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1975, il comune di Carro (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.537.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2051/M)**

**Autorizzazione al comune di Mirabello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1975, il comune di Mirabello (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.231.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2052/M)**

**Autorizzazione al comune di Marzabotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1975, il comune di Marzabotto (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 105.231.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2053/M)**

**Autorizzazione al comune di Roseto degli Abruzzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 24 marzo 1975, il comune di Roseto degli Abruzzi (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 206.176.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2055/M)**

**Autorizzazione al comune di Allumiere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 24 marzo 1975, il comune di Allumiere (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.296.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2056/M)**

**Autorizzazione al comune di San Paolo di Jesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1975, il comune di San Paolo di Jesi (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.575.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2058/M)**

**Autorizzazione al comune di Castel di Lama ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1975, il comune di Castel di Lama (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.003.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2059/M)**

**Autorizzazione al comune di Monsampietro Morico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1975, il comune di Monsampietro Morico (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.976.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2060/M)**

**Autorizzazione al comune di Candida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1975, il comune di Candida (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.872.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2061/M)**

**Autorizzazione al comune di Domicella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1975, il comune di Domicella (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2062/M)**

**Autorizzazione al comune di San Michele di Serino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1975, il comune di San Michele di Serino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.537.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2063/M)**

**Autorizzazione al comune di Ceppaloni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1975, il comune di Ceppaloni (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.824.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2064/M)**

**Autorizzazione al comune di Vitulano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1975, il comune di Vitulano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2065/M)**

**Autorizzazione al comune di Campo nell'Elba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1975, il comune di Campo nell'Elba (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.915.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2066/M)**

**Autorizzazione al comune di Qualiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1975, il comune di Qualiano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 109.330.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2067/M)**

**Autorizzazione al comune di Polla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1975, il comune di Polla (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.038.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2068/M)**

**Autorizzazione al comune di Sutri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1975, il comune di Sutri (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.441.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2069/M)**

**Autorizzazione al comune di Vignanello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1975, il comune di Vignanello (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.227.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2070/M)**

**Autorizzazione al comune di Torre Santa Susanna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1975, il comune di Torre Santa Susanna (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 222.229.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2071/M)**

**Autorizzazione al comune di Polia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1975, il comune di Polia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.549.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

**(2072/M)**

**Autorizzazione al comune di Terranova da Sibari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1975, il comune di Terranova da Sibari (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 104.636.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2073/M)**

**Autorizzazione al comune di Castel San Vincenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1975, il comune di Castel San Vincenzo (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.211.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2074/M)**

**Autorizzazione al comune di Pescolanciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1975, il comune di Pescolanciano (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.391.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2075/M)**

**Autorizzazione al comune di Molina Aterno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1975, il comune di Molina Aterno (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.798.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2076/M)**

**Autorizzazione al comune di Ortucchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1975, il comune di Ortucchio (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.138.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2077/M)**

**Autorizzazione al comune di Secinaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1975, il comune di Secinaro (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.078.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2078/M)**

**Autorizzazione al comune di Villetta Barrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1975, il comune di Villetta Barrea (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.828.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2079/M)**

**Autorizzazione al comune di Fragagnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1975, il comune di Fragagnano (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.711.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2080/M)**

**Autorizzazione al comune di Morro d'Oro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1975, il comune di Morro d'Oro (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.994.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2081/M)**

**Autorizzazione al comune di Mergo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1975, il comune di Mergo (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.558.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2082/M)**

**Autorizzazione al comune di Amandola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1975, il comune di Amandola (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.087.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2083/M)**

**Autorizzazione al comune di Atripalda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1975, il comune di Atripalda (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.066.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2084/M)**

**Autorizzazione al comune di Paupisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1975, il comune di Paupisi (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.731.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2085/M)**

**Autorizzazione al comune di Quarto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1975, il comune di Quarto (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.521.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2086/M)**

**Autorizzazione al comune di Sestu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1975, il comune di Sestu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2087/M)**

**Autorizzazione al comune di Bernalda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1975, il comune di Bernalda (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 519.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2088/M)**

**Autorizzazione al comune di Bastia Umbra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1975, il comune di Bastia Umbra (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 170.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2089/M)**

**Autorizzazione al comune di Monte Sant'Angelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1975, il comune di Monte Sant'Angelo (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 640.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2090/M)**

**Autorizzazione al comune di Fivizzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1975, il comune di Fivizzano (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 518.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2091/M)**

**Autorizzazione al comune di Marsciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1975, il comune di Marsciano (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 305.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2092/M)**

**Autorizzazione al comune di Saviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1975, il comune di Saviano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2093/M)**

**Autorizzazione al comune di Pontassieve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1975, il comune di Pontassieve (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 262.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2094/M)**

### Autorizzazione al comune di San Ferdinando di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1975, il comune di San Ferdinando di Puglia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 337.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2095/M)

### Autorizzazione al comune di Giovinazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1975, il comune di Giovinazzo (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 390.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2096/M)

### Autorizzazione al comune di Cetraro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1975, il comune di Cetraro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 179.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2097/M)

### Autorizzazione al comune di Montalbano Jonico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1975, il comune di Montalbano Jonico (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 570.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2098/M)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 62

### Corso dei cambi del 3 aprile 1975 presso le sottoindicate borse valori

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 632,15 | 632,15 | 633 — | 632,15 | 631,80 | 632,10 | 632,10 | 632,15 | 632,15 | 632,10 |
| Dollaro canadese | 630,25 | 630,25 | 630,90 | 630,25 | 629,90 | 630,20 | 630,20 | 630,25 | 630,25 | 630,25 |
| Franco svizzero | 248,55 | 248,55 | 248,70 | 248,55 | 248,69 | 248,50 | 248,51 | 248,55 | 248,55 | 248,55 |
| Corona danese | 115,61 | 115,61 | 115,80 | 115,61 | 115,82 | 115,60 | 115,65 | 115,61 | 115,61 | 115,60 |
| Corona norvegese | 128,40 | 128,40 | 128,30 | 128,40 | 128,32 | 128,40 | 128,32 | 128,40 | 128,40 | 128,40 |
| Corona svedese | 160,37 | 160,37 | 160,45 | 160,37 | 160,45 | 160,35 | 160,45 | 160,37 | 160,37 | 160,35 |
| Fiorino olandese | 263,32 | 263,32 | 263,50 | 263,32 | 262,15 | 263,30 | 263,45 | 263,32 | 263,32 | 263,30 |
| Franco belga | 18,174 | 18,174 | 18,17 | 18,174 | 18,161 | 18,17 | 18,1665 | 18,174 | 18,17 | 18,17 |
| Franco francese | 150,05 | 150,05 | 150 — | 150,05 | 150,02 | 150,10 | 150,16 | 150,05 | 150,05 | 150 — |
| Lira sterlina | 1518,90 | 1518,90 | 1521 — | 1518,90 | 1517,70 | 1518,80 | 1519 — | 1518,90 | 1518,90 | 1518,90 |
| Marco germanico | 268,73 | 268,73 | 268,75 | 268,73 | 268,67 | 268,70 | 268,77 | 268,73 | 268,73 | 268,70 |
| Scellino austriaco | 37,885 | 37,885 | 37,90 | 37,885 | 37,83 | 37,85 | 37,90 | 37,88 | 37,88 | 37,88 |
| Escudo portoghese | 25,965 | 25,965 | 26,05 | 25,965 | 25,94 | 25,95 | 26 — | 25,965 | 25,96 | 25,95 |
| Peseta spagnola | 11,272 | 11,272 | 11,26 | 11,272 | 11,2604 | 11,25 | 11,2750 | 11,272 | 11,27 | 11,26 |
| Yen giapponese | 2,165 | 2,165 | 2,17 | 2,165 | 2,162 | 2,16 | 2,1650 | 2,165 | 2,16 | 2,16 |

### Media dei titoli del 3 aprile 1975

| Titolo | Valore |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 97,500 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 99,925 |
| » 3,50 % (Ricostruzione) | 88,200 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 97,700 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | 93,925 |
| » 5 % (Città di Trieste) | 92,875 |
| » 5 % (Beni esteri) | 90,850 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 81,275 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 80,850 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 82,050 |
| » 6 % » » 1970-85 | 85,100 |
| » 6 % » » 1971-86 | 84,300 |
| » 6 % » » 1972-87 | 84,100 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | 100,35 |
| » » » 5,50 % 1976 | 100,75 |
| » » » 5 % 1977 | 99,90 |
| » » » 5,50 % 1977 | 100,50 |
| » » » 5,50 % 1978 | 99,90 |
| » » » 5,50 % 1979 | 99,90 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss. | 97,800 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1977) | 92,025 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1978) | 86,725 |
| » 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) | 87,800 |
| » 5,50 % ( » 1° gennaio 1980) | 85,075 |
| » 5,50 % ( » 1° aprile 1982) | 84,500 |
| » poliennali 7 % 1978 | 94,425 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato*: FRATTAROLI

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

### Cambi medi del 3 aprile 1975

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 632,125 |
| Dollaro canadese | 630,225 |
| Franco svizzero | 248,53 |
| Corona danese | 115,63 |
| Corona norvegese | 128,36 |
| Corona svedese | 160,41 |
| Fiorino olandese | 263,385 |
| Franco belga | 18,171 |
| Franco francese | 150,105 |
| Lira sterlina | 1518,95 |
| Marco germanico | 268,75 |
| Scellino austriaco | 37,892 |
| Escudo portoghese | 25,982 |
| Peseta spagnola | 11,273 |
| Yen giapponese | 2,165 |

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

**Concorso pubblico, per esame, a undici posti di operatore tecnico di posta pneumatica in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XVII).**

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge n. 119;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 27 ottobre 1973, n. 674;

Vista la legge 16 novembre 1973, n. 728;

Vista la legge 29 novembre 1973, n. 809;

Vista la legge 12 agosto 1974, n. 370;

Vista la legge 21 aprile 1965, n. 449;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 ottobre 1974, con il quale è stato stabilito, ai sensi dello art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il numero dei posti da mettere a concorso nei singoli ruoli delle carriere degli impiegati civili e degli operai dello Stato per l'anno 1974;

Accertato che nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XVII) sono state accantonate le aliquote dei posti spettanti a particolari categorie di cittadini ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 e degli articoli 8, 27 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

*Bando di concorso*

E' bandito un pubblico concorso, per esame, a undici posti di operatore tecnico di posta pneumatica in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XVII) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 2.

*Titolo di studio*

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado ovvero del diploma di qualifica rilasciato da un istituto professionale di Stato o legalmente riconosciuto.

Art. 3.

*Requisiti*

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quello indicato nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

*a*) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

*b*) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

*c*) idoneità fisica all'impiego (l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso).

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 9 della legge 12 agosto 1974, n. 370 ed all'art. 59, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, non possono partecipare al concorso i mutilati ed invalidi per qualsiasi causa che abbiano lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella settima e ottava categoria dell'allegato *A* alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

*d*) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso);

*e*) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

*f*) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non aver superato quella di anni 32, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

*a*) del personale civile di ruolo dello Stato;

*b*) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

*c*) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

*Inammissibilità*

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Non possono, altresì, partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.

*Presentazione delle domande*

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª, viale America - 00100 Roma, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande potranno anche essere presentate, entro il suddetto termine di trenta giorni, alle direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli organi centrali e periferici autorizzati all'accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse, all'atto della presentazione, il bollo a data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale del personale delle domande accettate.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità:

*a*) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

*b*) il luogo e la data di nascita ed il preciso domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

*c*) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

*d*) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*e*) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

*f*) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'Istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

*g*) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*h*) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

*i*) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

*l*) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nello art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, il visto del comandante della compagnia o unità equiparata

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 6.

*Data dei requisiti*

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 11.

Art. 7.

*Esclusione dal concorso*

L'ammissione al concorso potrà essere negata, in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

*Commissione esaminatrice*

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra i funzionari dell'amministrazione con qualifica non inferiore a primo dirigente e da altri quattro membri, scelti tra gli impiegati delle carriere direttive dell'amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive.

Alla commissione potranno essere aggregati membri aggiunti per le materie speciali.

Art. 9.

*Programma - Votazione*

L'esame consterà di una prova scritta, di una prova pratica e di un colloquio, in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

Saranno ammessi alla prova pratica ed al colloquio i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova pratica ed il colloquio non si intenderanno superati se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuno di essi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica ed al colloquio, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta, del voto conseguito nella prova pratica e di quello ottenuto nel colloquio.

Art. 10.

*Diario degli esami*

La prova scritta avrà luogo il giorno 1° novembre 1975, alle ore otto, presso le seguenti sedi:

1) a Torino, per i candidati del Piemonte e della Valle d'Aosta;
2) a Genova, per i candidati della Liguria;
3) a Milano, per i candidati della Lombardia;
4) a Trento, per i candidati del Trentino-Alto Adige;
5) a Venezia, per i candidati del Veneto;
6) a Trieste, per i candidati del Friuli-Venezia Giulia;
7) a Bologna, per i candidati dell'Emilia-Romagna;
8) a Firenze, per i candidati della Toscana;
9) a Macerata, per i candidati delle Marche e dell'Umbria;
10) a Roma, per i candidati del Lazio;
11) a Pescara, per i candidati degli Abruzzi e del Molise;
12) a Napoli, per i candidati della Campania;
13) a Bari, per i candidati della Puglia e della Basilicata;
14) a Reggio Calabria, per i candidati della Calabria;
15) a Palermo, per i candidati della Sicilia;
16) a Cagliari, per i candidati della Sardegna.

I candidati dovranno presentarsi, senza ulteriore avviso, alle ore 8, del giorno sopra indicato presso le suddette sedi per sostenere la prova scritta, nell'intesa che l'ammissione alla prova stessa ha luogo con riserva di accertamento del possesso, da parte di ciascun candidato, dei requisiti prescritti.

Almeno dieci giorni prima di quello (1° novembre 1975) fissato per detta prova scritta, verrà affisso presso tutti gli uffici postali della Repubblica apposito manifesto indicante il preciso indirizzo degli edifici in cui sarà effettuata la prova stessa, in modo che gli aspiranti al concorso possano prenderne visione diretta. Detto manifesto sostituisce, a tutti gli effetti, la comunicazione diretta alla persona.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova pratica ed al colloquio, riceveranno comunicazione, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova pratica ed al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerli.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

*a*) carta di identità;

*b*) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente da una amministrazione dello Stato;

*c*) tessera postale;

*d*) porto d'armi;

*e*) patente automobilistica;

*f*) passaporto;

*g*) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) munita della firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio;

*h*) ogni altro documento personale di riconoscimento munito di fotografia che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 11.

*Titoli preferenziali*

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica ed il colloquio, debbono inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª, viale America - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto l'ultima delle predette prove, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, a fruire della preferenza o della precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

*a*) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza in data non anteriore a tre mesi dalla data in cui avranno sostenuto il colloquio.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

*b)* gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa;

*c)* i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

*d)* i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia;

*e)* i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione del prefetto della provincia di residenza;

*f)* i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri paesi africani, anche un'attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

*g)* i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane. o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

*h)* i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

*i)* i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ovvero una dichiarazione della commissione provinciale sanitaria per gli invalidi civili, con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

*l)* i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o un attestato dell'I.N.A.I.L., con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

*m)* gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

*n)* gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

*o)* gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

*p)* i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g)* dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

*q)* i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria oppure il modello 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

*r)* i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero apposita attestazione rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

*s)* le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m)*, *n)* ed *o)* ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonchè gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m)* potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

*t)* i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare rilasciata dall'amministrazione competente, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

*u)* i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

*v)* i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato rilasciato dalle competenti amministrazioni.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizio o del lavoro potranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*) ed *o*), un certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g*), *h*) ed *l*) dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente ed il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

I candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati, redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati all'accettazione diretta il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici medesimi, dopo aver apposto sui documenti il bollo a data indicante il giorno di presentazione, cureranno il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª, dei documenti in questione.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 12.

*Graduatoria di merito - Riserva dei posti*
*Decretazione dei vincitori*

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo ottenuto dai medesimi (stabilito a norma dell'ultimo comma del precedente art. 9).

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno formate con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di voto saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5, commi quarto e quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13.

*Documentazione di rito*

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª, viale America - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2.

In luogo del suddetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta da bollo, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero copia autentica di esso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare un certificato sostitutivo rilasciato dalla competente autorità scolastica ai sensi della legge 7 febbraio 1969, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciate dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite massimo di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

4) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente. (Non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio con la qualifica di operatore tecnico di posta pneumatica e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

*a*) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

*b*) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

*a*) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre); certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

*b*) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

*a*) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

*b*) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati ai numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo.

Peraltro i concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre i documenti in carta libera, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza o del sindaco.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 14.

*Documentazioni ridotte*

I concorrenti che appartengono al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre, sempre entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 13 e la copia integrale dello stato matricolare civile, rilasciata, in bollo, dall'amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva ed in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri, dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni trenta, soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengono al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 13.

Anche le suddette documentazioni ridotte debbono essere prodotte, a pena di decadenza, nella forma, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 13.

Art. 15.

*Periodo di prova e nomina in ruolo*

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 13 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e con la qualifica di operatore tecnico di posta pneumatica.

Trascorso il periodo di prova, gli impiegati in prova, previo giudizio favorevole della commissione centrale del personale, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato.

In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa amministrazione o di altra, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo nella sede assegnata entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 20 febbraio 1975

*Il Ministro*: ORLANDO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1975*
*Registro n. 10 Poste, foglio n. 203*

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

*Prova scritta*:

Composizione di cultura generale.

*Colloquio*:

*a*) Matematica: Le quattro operazioni con numeri interi, decimali e frazionari. Potenze. Proporzioni. Calcoli percentuali. Radice quadrata. Operazioni sui numeri relativi, calcolo letterale, equazioni di primo grado ad una incognita. Rette, semirette, segmenti ed angoli, poligoni e loro proprietà con particolare riguardo ai triangoli. Circonferenza e cerchio. Teorema di Pitagora. Misure della superficie delle figure poligonali e del cerchio. Misure della superficie e del volume del parallelepipedo, prisma, cilindro, cono e sfera;

*b*) Elementi di meccanica tecnica. Statica: forze, composizione di forze, macchine semplici. Cinematica: concetto di moto uniforme e moto vario. Accelerazione e velocità istantanea. Moto circolare uniforme. Dinamica: concetto di massa, energia e potenza, resistenze passive;

*c*) Elementi di tecnologia meccanica: metalli, leghe, trattamenti termici, saldature; descrizione delle principali macchine utensili;

*d*) Elementi di elettrotecnica: correnti continue: legge di Ohm, resistenze e loro raggruppamento. Potenza della corrente continua, legge di Joule. Fenomeni elettrochimici, pile e accumulatori. Magnetismo e elettromagnetismo: principi fondamentali, materiali magnetici, permeabilità magnetica, isteresi; induzione elettromagnetica, autoinduzione. Correnti alternate: periodo, frequenza, tensioni e correnti istantanee, di picco ed efficaci. Potenza della corrente alternata monofase. Misure di tensioni, correnti e potenza;

*e)* Nozioni elementari sull'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

*f)* Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici.

*Prova pratica*:

Schizzo dal vero in scala e successiva lavorazione di un pezzo meccanico semplice di cui si dà il campione.

*Il Ministro*: ORLANDO

ALLEGATO *B*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

*All'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª* - Viale America - 00100 ROMA

*Dati da redigere a macchina o in stampatello*

. . . . . . . . . . . . . . . . . (1)
(cognome e nome)

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
(luogo di nascita) (data di nascita)

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
(indirizzo: via/piazza, numero civico)

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
(c.a.p. - comune di residenza - provincia)

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
(indicare se coniugato o non) (figli n.)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso, per esame, ad undici posti di operatore tecnico di posta pneumatica in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XVII) della Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Fa presente di aver diritto alla elevazione del limite massimo di età perchè . . . . . . . . . . . (2).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

*a)* di essere cittadino italiano;

*b)* di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (3);

*c)* di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (4);

*d)* di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente . . . conseguito presso . . . . . . in data . . ,

*e)* per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . (5);

*f)* di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;

*g)* di non aver prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero di prestare servizio presso l'amministrazione . . . . . . . . . con la qualifica di . . . presso la quale è stato assunto il ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . . con la qualifica di . dal . . al . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro);

*h)* di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data . . .

Firma . . . . . (7)

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . .; di non avere prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . .; ovvero perchè riformato o rivedibile o perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

*N. B.* — Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome, nome, comune e provincia di nascita, data di nascita) e la residenza (via, piazza e numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

**(2447)**

# MINISTERO DELL'INTERNO

**Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Viterbo**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 21 novembre 1974 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Viterbo;

Visto il decreto ministeriale in data 24 febbraio 1975 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Viterbo, nell'ordine appresso indicato:

1. Micio dott. Ardesino . . . . punti 92,29 su 132
2. Leonardi dott. Aldo . . . . » 80,88 »
3. Tollis dott. Aldo . . . . . » 80,86 »
4. Seclì dott. Ernesto . . . . . » 78,09 »
5. Pasquale dott. Giusto . . . . » 76,50 »
6. Lalli dott. Manlio . . . . » 75,68 »
7. Raglianti dott. Luigi . . . . » 75,53 »
8. Vacirca dott. Salvatore . . . . » 73,31 »
9. Mele dott. Marcello . . . . » 70,50 »
10. Paladino dott. Orlando . . . . » 68,54 »
11. Piceno dott. Emerico . . . . » 66,40 »
12. Marchiò dott. Eugenio . . . . » 62,95 »
13. Cagetti dott. Silvio . . . . » 60,72 »
14. Lombardo dott. Giuseppe . . . » 59,75 »
15. Lazzano dott. Giuseppe . . . . » 51,25 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1975

p. *Il Ministro*: LA PENNA

**(2505)**

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami e per titoli, a ventisei posti di ispettore scolastico.**

Nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale n. 8 del 20 febbraio 1975 (parte II, atti di amministrazione, pag. 7) del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 agosto 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1974, registro n. 73 Istruzione, foglio n. 70, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso, per esami e per titoli, a ventisei posti di ispettore scolastico, indetto con decreto ministeriale 24 ottobre 1972.

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

**(2734)**

---

# PROVINCIA DI BOLZANO

**Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bolzano**

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione n. 4550 del 5 novembre 1973, con la quale è stato bandito il concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Bolzano al 30 novembre 1972;

Vista la deliberazione n. 2127 del 20 maggio 1974 concernente l'ammissione al concorso dei candidati in possesso dei requisiti di legge;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano n. 44 del 31 maggio 1974 con cui è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Visti i verbali dei lavori espletati dalla commissione giudicatrice e ritenutane la regolarità;

Vista la graduatoria dei candidati idonei formata dalla commissione a conclusione dei propri lavori;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge regionale 24 marzo 1963, n. 11;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1958, n. 307;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Delibera

di approvare la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Sullmann Josef | punti | 56,1925 | su 100 |
| 2. Waldner Hans | » | 55,7882 | » |
| 3. Giancaspro Vincenzo | » | 55,0736 | » |
| 4. Putz Walter | » | 55,0203 | » |
| 5. Rogen Robert | » | 54,9010 | » |
| 6. Dinkhauser Georg | » | 54,7683 | » |
| 7. Mahlknecht Hubert | » | 53,6826 | » |
| 8. Denaro Giuseppe | » | 53,5163 | » |
| 9. Reiter Otto | » | 52,2543 | » |
| 10. Guerriero Mario | » | 51,8656 | » |
| 11. Sottotetti Ernesto | » | 51,3740 | » |
| 12. Monsagrati Torello | » | 51,3656 | » |
| 13. König Hubert | » | 51,0157 | » |
| 14. Bassi Fosco | » | 50,6513 | » |
| 15. Pöll Johann | » | 49,3833 | » |
| 16. Brugger Martin | » | 49,2526 | » |
| 17. Gschwendt-Klauser Gudrun | » | 49,1798 | » |
| 18. Paal Josef | » | 49,0000 | » |
| 19. Paladini Gianluigi | » | 48.4878 | » |
| 20. Langer Martin | » | 48,4107 | » |
| 21. Irsara Alfonso | » | 48,3368 | » |
| 22. Klammer Josef | » | 47,8159 | » |
| 23. Mahlknecht Josef | » | 47,5347 | » |
| 24. Höller Erich | » | 47,4095 | » |
| 25. Lapira Salvatore | punti | 46,6805 | su 100 |
| 26. Greco Antonio | » | 46,6125 | » |
| 27. Arnold-Tasser Gertraud | » | 44,2489 | » |
| 28. Steiner Artur | » | 42,2482 | » |

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa amministrazione e dei comuni interessati.

Bolzano, addì 20 gennaio 1975

*Il presidente*: MAGNAGO

*Il segretario*: ROMEN

---

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la propria deliberazione n. 4550 del 5 novembre 1973, con la quale è stato bandito il concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Bolzano al 30 novembre 1972;

Vista la propria deliberazione n. 118 del 20 gennaio 1975, con la quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei;

Visto il verbale dei lavori svolti dalla commissione per l'accertamento della conoscenza della lingua non materna da parte dei concorrenti risultati idonei;

Considerato che i dottori Guerriero Mario, Paladini Gianluigi e Martin Langer non si sono presentati a sostenere la prova d'esame diretta ad accertare il requisito della conoscenza della lingua non materna, che i dottori Bassi Fosco, Greco Antonio e Lapira Salvatore non hanno superato il suddetto esame e che pertanto i predetti sanitari non possono essere dichiarati vincitori di nessuna condotta;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni, in ordine di preferenza, delle sedi per le quali ciascuno ha inteso concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge regionale 27 luglio 1961, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1958, n. 307;

Delibera

di dichiarare vincitori delle condotte a fianco di ciascuno indicate i seguenti candidati:

1) Josef Sullmann: condotta consorziale di Chiusa;
2) Hans Waldner: condotta consorziale di Naturno;
3) Giancaspro Vincenzo: condotta consorziale di S. Candido;
4) Walter Putz: condotta comunale di Caldaro II;
5) Robert Rogen: condotta consorziale di Rio di Pusteria;
6) Georg Dinkhauser: condotta comunale di S. Genesio Atesino;
7) Hubert Mahlknecht: condotta comunale di Castelrotto;
8) Denaro Giuseppe: condotta consorziale di Ortisei;
9) Otto Reiter: condotta consorziale di Monguelfo;
10) Sottotetti Ernesto: condotta comunale di Corvara;
11) Monsagrati Torello: condotta comunale di Lasa;
12) Hubert König: condotta comunale di Lana;
13) Johann Pöll: condotta comunale di Castelbello-Ciardes;
14) Martin Brugger: condotta comunale di Nova Ponente;
15) Irsara Alfonso: condotta consorziale di Badia;
16) Josef Klammer: condotta comunale di Termeno;
17) Josef Mahlknecht: condotta consorziale di Ora;
18) Erich Höller: condotta comunale di Tesimo;
19) Gertraud Arnold-Tasser: condotta comunale di Dobbiaco;
20) Arthur Steiner: condotta comunale di Fortezza.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa amministrazione e dei comuni interessati.

Bolzano, addì 3 febbraio 1975

*Il presidente*: MAGNAGO

*Il segretario*: ROMEN

**(2419)**

# REGIONI

## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 1975, n. **9.**

**Disposizioni per l'elaborazione dei piani pluriennali di sviluppo economico-sociale delle comunità montane.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 25 *febbraio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

Le disposizioni della presente legge definiscono, in attuazione della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, le norme per l'elaborazione dei piani pluriennali di sviluppo economico-sociale e dei programmi di stralcio annuali delle comunità montane, previsti dagli articoli 5 e 6 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e dagli articoli 11 e 12 della legge regionale 11 agosto 1973, n. 17.

Art. 2.

*Requisiti del piano*

Il piano di sviluppo economico-sociale della comunità montana deve evere, pur nella più ampia visione di programmazione, una delimitazione temporale di cinque anni e contenere precise indicazioni di intervento atte ad individuare i contenuti operativi che saranno oggetto dei programmi stralcio annuali.

Art. 3.

*Elaborazione del piano*

Il piano pluriennale di sviluppo economico-sociale deve contenere i seguenti elementi:

*a*) acquisizione conoscitiva che, ai sensi dell'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, deve consentire l'analisi circostanziata di ogni settore della realtà economico-sociale della comunità montana;

*b*) individuazione degli obiettivi generali del piano;

*c*) determinazione degli interventi di settore e delle necessarie interconnessioni per il conseguimento degli obiettivi del piano;

*d*) individuazione di metodi, mezzi e strumenti per la realizzazione degli interventi previsti.

Art. 4.

*Piani urbanistici*

I piani urbanistici delle comunità montane, di cui all'art. 13 della legge regionale 11 agosto 1973, n. 17, hanno il fine di:

1) precisare l'organizzazione e l'uso del territorio corrispondenti ai contenuti ed agli obiettivi del piano di sviluppo economico e sociale;

2) fornire motivate proposte di assetto urbanistico da prendersi in considerazione nella formazione del piano territoriale di coordinamento e delle sue varianti, che la Regione elabora quale strumento di attuazione dei piani comprensoriali previsti dall'art. 75, secondo comma, dello statuto della Regione;

3) specificare le indicazioni del piano territoriale di coordinamento;

4) promuovere il coordinamento delle direttive riguardanti l'assetto urbanistico dei comuni.

I piani urbanistici delle comunità montane assumono la forma del piano regolatore intercomunale, previsto all'art. 12 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

I piani urbanistici adottati dal consiglio della comunità montana sono trasmessi alla Regione e, per ottemperare alle procedure previste al terzo e quarto comma dell'art. 12 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, devono, a cura della comunità montana, essere comunicati ai consigli comunali e pubblicati in tutti i comuni del territorio.

I piani urbanistici sono approvati dalla Regione negli stessi modi stabiliti dall'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

La Regione approva detti piani anche se non tutti i comuni hanno proceduto alla loro adozione.

In questo caso le indicazioni dei piani approvati avranno validità in forma di piano regolatore comunale, per quei comuni che li abbiano adottati o li adottino, salve restando le disposizioni del sopra citato art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

I piani approvati dalla Regione sono comunque vincolanti nel definire i piani settoriali ed i programmi di intervento della comunità montana e della Regione.

Art. 5.

*Adozione ed approvazione dei piani pluriennali di sviluppo*

Il piano pluriennale di sviluppo economico-sociale ed i programmi stralcio annuali devono essere adottati ed approvati con le modalità previste dagli articoli 11 e 12 della citata legge 11 agosto 1973, n. 17.

Art. 6.

*Decorrenza*

Il termine di un anno, stabilito per l'elaborazione dei piani pluriennali di sviluppo economico-sociale dall'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, decorre dalla data di emanazione del decreto del presidente della giunta regionale di approvazione dello statuto della comunità montana.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 17 febbraio 1975

OBERTO TARENA

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 1975, n. **10.**

**Restituzione della denominazione del comune di Roreto Chisone in Roure.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 25 *febbraio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

Il comune di Roreto Chisone assume la denominazione di Roure.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 17 febbraio 1975

OBERTO TARENA

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 1975, n. **11.**

**Convalida del decreto del presidente della giunta regionale 30 ottobre 1974, n. 4204, relativo a prelievo di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 25 *febbraio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

Il decreto del presidente della giunta regionale n. 4204 in data 30 ottobre 1974, emesso ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 5 luglio 1974, n. 20, su conforme deliberazione della giunta in data 24 settembre 1974, è convalidato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 18 febbrao 1975

OBERTO TARENA

**(2250)**

---

## REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 11 gennaio 1975, n. **2.**

**Provvedimenti urgenti per la zootecnia.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 4 *febbraio* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione della legge 18 aprile 1974, n. 118, ed allo scopo di promuovere l'incremento ed il miglioramento della produzione zootecnica, la giunta provinciale è autorizzata ad intervenire secondo i disposti degli articoli seguenti.

Art. 2.

La giunta provinciale è autorizzata a concedere i seguenti premi per il bestiame bovino:

*a*) per vitelli nati da giovenche dell'età non superiore a mesi 36, ammesse al libro genealogico e fecondate in provincia, un premio dell'ammontare massimo di L. 70.000.

Per i vitelli nati da giovenche non ammesse al libro genealogico il premio sarà ridotto di L. 20.000;

*b*) un premio fisso dell'ammontare massimo di L. 20.000, aumentato di L. 50 al chilogrammo di peso vivo per ogni giovenca non adatta alla rimonta, che abbia partorito e che venga avviata, tramite la cooperativa « VIVES », al macello ad un'età non superiore a 36 mesi.

I pesi minimi richiesti per le giovenche di cui alla lettera *b*) del presente articolo sono i seguenti:

q.li 3,5 per soggetti di razza grigia alpina;
q.li 4,5 per soggetti di razze pezzata rossa;
q.li 4,0 per soggetti di altre razze e per incroci;

*c*) per bovini maschi nati nel territorio nazionale e portati fino ad un peso minimo di 400 chilogrammi, un premio dell'ammontare massimo di L. 60.000.

I bovini di cui alla lettera *c*) del presente articolo devono essere avviati al macello di regola tramite la cooperativa « VIVES ».

La giunta provinciale è autorizzata a delimitare le zone o prevedere i casi in cui non è obbligatoria la messa a disposizione del bestiame tramite la « VIVES ».

Per i servizi necessari all'attuazione del presente articolo la provincia può inoltre servirsi della collaborazione dell'associazione provinciale delle federazioni fra allevatori dell'Alto Adige e delle singole federazioni fra allevatori. Ulteriori condizioni e le modalità per l'erogazione dei premi di cui al presente articolo potranno essere stabilite con regolamento di esecuzione.

Art. 3.

Allo scopo di promuovere, mediante il miglioramento e lo ammodernamento delle strutture fondiarie, l'aumento delle produzioni e la riduzione dei costi di produzione, la giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi per l'attuazione delle seguenti iniziative dirette:

*a*) alla costruzione di centri di svezzamento vitelli, di centri per l'allevamento di materiale da ristallo e di ricoveri per il bestiame bovino, ovino e suino destinato all'ingrasso;

*b*) alla costruzione, ampliamento e ammodernamento di porcilaie razionali per la produzione e per l'ingrasso di suini, nonchè di capannoni con le relative attrezzature per l'allevamento razionale di polli e di conigli da carne;

*c*) alla costruzione di impianti collettivi di mungitura e di refrigerazione del latte;

*d*) all'esecuzione, ampliamento, perfezionamento e trasformazione di opere irrigue e fertirrigue;

*e*) all'acquisto e costruzione di immobili ed all'acquisto e impianto di attrezzature destinati alla migliore commercializzazione del bestiame.

Art. 4.

Al fine di migliorare le attrezzature necessarie per la foraggicoltura, raccolta, immagazzinamento e distribuzione dei foraggi, la giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi:

*a*) per l'acquisto di impianti per l'essicazione di foraggi;

*b*) per l'acquisto di macchine ed attrezzature varie per la coltivazione, raccolta, immagazzinamento e distribuzione dei foraggi.

Art. 5.

I premi ed i contributi di cui agli articoli 2, 3 e 4 possono essere concessi ad allevatori e loro associazioni e con preferenza ai piccoli proprietari coltivatori diretti, affittuari, coloni, mezzadri e loro associazioni.

I contributi di cui agli articoli 3 e 4 possono essere concessi fino alla misura massima del 50 % della spesa ammessa.

Unicamente per le iniziative di cui alla lettera *e*) dell'art. 3 il contributo massimo è elevato all'85 % della spesa ammessa.

Art. 6.

La « Cooperativa per la commercializzazione del bestiame » (VIVES), a responsabilità limitata, con sede in Bolzano, in seguito denominata cooperativa, è chiamata a collaborare all'attuazione delle disposizioni della presente legge. Lo statuto di detta cooperativa, che dovrà escludere qualsiasi scopo di lucro ed assicurare assoluta neutralità nei confronti delle varie associazioni di allevatori, dovrà essere approvato dalla giunta provinciale.

La « Federazione provinciale delle latterie sociali altoatesine », con sede in Bolzano (in seguito denominata federazione), può svolgere operazioni di raccolta e trasporto del latte, di trasformazione e di commercializzazione dello stesso e dei prodotti derivati, anche tramite le cooperative associate.

Art. 7.

Alla cooperativa ed alla federazione di cui all'articolo precedente potranno essere concessi, a parziale copertura delle spese, contributi in conto capitale fino ad un massimo dell'80 % delle spese riconosciute ammissibili dalla giunta provinciale.

Art. 8.

Per ottenere i premi di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2 gli interessati dovranno presentare all'assessorato per l'agricoltura e le foreste domanda su carta bollata con l'indicazione della data di nascita della giovenca e del numero di tatuaggio o della marca metallica della stessa, corredata dal certificato di fecondazione o di monta, entro il termine di cinque mesi dalla fecondazione.

I richiedenti del premio di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 dovranno inviare, entro 20 giorni dal parto, un avviso del parto avvenuto all'assessorato per l'agricoltura e le foreste.

Per ottenere i premi di cui alla lettera *c*) dell'art. 2 gli interessati dovranno presentare all'assessorato per l'agricoltura e le foreste domanda su carta bollata entro tre mesi dalla nascita del soggetto con l'indicazione della provenienza e del numero di tatuaggio o della marca metallica.

Alla domanda deve essere allegato il certificato di fecondazione o di monta della vacca madre.

*Disposizioni finanziarie*

Art. 9.

Per gli scopi della presente legge è autorizzata, a carico dell'esercizio finanziario corrente, la spesa di L. 2.620.000.000.

Alla copertura dell'onere di L. 2.620.000.000 per l'esercizio finanziario corrente si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 5000 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente.

Per gli esercizi finanziari 1975, 1976, 1977 e 1978 lo stanziamento, nel limite annuale di cui al primo comma, sarà fissato con legge di bilancio.

I fondi di cui al presente articolo, eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati nello esercizio successivo.

Art. 10.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:

*Capitolo in aumento*:

Cap. 3260. — Programma straordinario per la zootecnia (legge 18 aprile 1974, n. 118) (entrate cap 771 e 772) L. 2.620.000.000

*Capitolo in diminuzione*:

Cap. 5000. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi L. 2.620.000.000

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 11 gennaio 1975

*Il presidente della giunta provinciale*
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 11 gennaio 1975, n. 3.

**Rifinanziamento della legge provinciale 15 settembre 1973, n. 53: «Comunità montane».**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 4 *febbraio* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per i fini di cui alla legge provinciale 15 settembre 1973, n 53, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1974, la spesa di L 3.408.000.000.

Alla copertura dell'onere di L. 3.408.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1974 si provvede mediante utilizzo dei fondi stanziati al cap. 3580 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1974.

Art. 2.

Per gli esercizi finanziari successivi lo stanziamento, nel limite annuale di cui all'art. 1, o delle corrispondenti assegnazioni statali per i medesimi scopi, sarà fissato con legge di bilancio.

I fondi di cui alla presente legge, eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati nell'esercizio successivo.

Art. 3.

A modifica del primo comma dell'art. 1 della legge regionale 31 ottobre 1964, n. 31, la giunta provinciale può concedere i contributi ivi previsti nella misura non superiore al 9 % della spesa ritenuta ammissibile e per un periodo di 15 anni.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 11 gennaio 1975

*Il presidente della giunta provinciale*
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(1943)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100750930)